

Parte sesta

GLOSSARIO

Adito (giudice): giudice al quale è rivolto il ricorso.

Adozione della decisione: atto con cui l'Organo disciplinare decide su un procedimento di sua competenza.

Avocazione: assunzione da parte di un Organo disciplinare di una procedimento disciplinare di competenza di altro Organo disciplinare.

Coattivo: costrittivo, obbligatorio, imposto dalle norme.

Collegio (disciplinare): Organo composto da due o più persone.

Commissione di fatto illecito: il compimento di un fatto illecito.

Consulta: Organo collegiale.

Contermine: ambito territoriale che ha i confini in comune.

Contraddittorio: discussione con possibilità per tutte le parti interessate di esporre le proprie tesi.

Decadenza: la conseguenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio che comporta l'impossibilità di azionare il relativo diritto.

Delegare: incaricare dell'esecuzione di determinati atti in propria sostituzione.

Deroga: eccezione.

Derogabile: che può essere modificato, innovato o escluso.

Determinare: indurre.

Edittale (pena): limiti minimi e massimi previsti dalla norma per la sanzione relativa a un illecito disciplinare.

Emanazione: emissione, adozione.

Equipollente: di valore ed efficacia identici.

Esecutività: capacità di un provvedimento di esplicare i suoi effetti sanzionatori.

Esecuzione: l'atto o il complesso delle operazioni con cui si dà effetto a un provvedimento.

Esperimento (di formalità): attuazione delle formalità.

Fattispecie: previsione normativa di un fatto o atto avente rilevanza giuridica oppure fatto concreto regolato da norme.

Giurisdizione: potere di esercitare la funzione di valutazione sul rispetto delle norme attribuita a un Organo disciplinare.

Handicap: motivo di svantaggio.

Impugnazione: atto diretto a ottenere il riesame di un provvedimento.

Incidentale (giudizio): avere qualificato come lecito o illecito un fatto non oggetto della decisione.

Incompatibilità: impossibilità di coesistenza tra diverse funzioni.

Indole: carattere individuato da aspetti essenziali e rivelatori.

Indulto: remissione condizionata della pena.

Inficiare: compromettere definitivamente quanto alla validità o alla veridicità.

Instaurare: attivare un procedimento.

Istanza: richiesta.

Maggioranza assoluta: la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Maggioranza qualificata: un numero più alto di quello corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Maggioranza relativa: la metà più uno dei votanti presenti.

Mendace: fondato sulla falsità e sull'inganno.

Merito (esame del): questione di diritto sostanziale o di fatto sulla quale il Giudice è chiamato a pronunciarsi.

Monocratico: Organo disciplinare la cui facoltà di deliberare o giudicare è attribuita a una sola persona.

Notorio: di comune conoscenza.

Obiezione di coscienza: atteggiamento di chi rifiuta di compiere un servizio per convinzioni morali o religiose.

Ordinatorio (termine): termine indicativo entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso non ne comporta l'inaccogliibilità o la nullità.

Ordine del giorno: programma oggetto di decisione o di comunicazione.

Perentorio (termine): termine entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso comporta la decadenza del relativo diritto e la conseguente nullità dell'atto medesimo.

Precetto: norma relativa al comportamento, espressa da un'autorità riconosciuta.

Premialità: si dice di ciò che è concesso a titolo di riconoscimento, premio.

Procedibilità: esistenza delle condizioni perché un procedimento possa aver corso.

Qualificare (un fatto): inquadrare giuridicamente un fatto in una delle fattispecie previste dalle norme.

Reclamo: atto d'impulso finalizzato a promuovere una decisione di primo grado sul fatto oggetto di contestazione.

Reiterare o reiterazione: ripetere una o più volte.

Remissione (in termine): atto con il quale il giudice concede, nonostante la decorrenza del termine, di azionare il relativo diritto.

Responsabilità oggettiva: quella che porta a rispondere disciplinarmente per un fatto altrui.

Retroattivo: che ha effetto a decorrere da un tempo anteriore alla sua pubblicazione o emanazione.

Revisione: riesame.

Ricettizia (forma): modalità di inoltro di un atto o documento in forma tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

Ricorso: atto d'impugnazione della decisione di un Organo disciplinare.

Ricusare o ricusazione: istituto per cui uno dei soggetti di un procedimento può chiedere che il processo sia assegnato a un Giudice diverso da quello designato.

Rimozione: allontanamento da una carica.

Ritenzione (diritto): diritto incassare la somma altrui di cui sia ha il possesso a soddisfazione di un credito.

Sanzione: pena prevista dalla norma a seguito della violazione della stessa.

Squalifica definitiva: sanzione non più impugnabile.

Tassativo: che non ammette eccezioni, deroghe o altre e diverse previsioni.

Termini: limiti di scadenze.

Termine ordinatorio o perentorio: vedi ordinatorio o perentorio.

Tipicità: caratteristica di una norma che non prevede diversa disciplina.